



Frascati,.....
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Italia

IL PRESIDENTE

Egr. Dott. Marco Bencivenni
c/o C.N.A.F.
I.N.F.N.

e p.c.

Egr. Dott. Mirco Mazzucato
Direttore C.N.A.F.
I.N.F.N.

OGGETTO: *contratto d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.*

In relazione a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N. con deliberazione in data 29.02.2008 tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di seguito denominato I.N.F.N. con sede legale in Frascati, Via Enrico Fermi, 40, codice fiscale 84001850589, in persona del suo Presidente Prof. Roberto Petronzio e il Dott. Marco Bencivenni di seguito denominato collaboratore, si concorda quanto segue:

ART. 1

L'I.N.F.N. affida al collaboratore il seguente incarico: "sperimentazione di infrastrutture di telecomunicazioni ottiche a supporto di applicazioni GRID. Nobel 2".

Le attività oggetto del presente incarico dovranno essere svolte secondo gli indirizzi e sulla base delle direttive formulate dall'I.N.F.N., al quale è altresì riservata ogni azione di controllo ed approvazione, sia in corso di svolgimento che in fase di conclusione ed approvazione finale delle stesse.

ART. 2

Il presente contratto è inteso a creare tra le parti un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

ART. 3

Il contratto di cui trattasi avrà la durata di 1 mese, a far data dal

In ogni caso il contratto dovrà intendersi rescisso di diritto alla data della scadenza del relativo Progetto; fatta salva l'attività svolta fino a tale data con proporzionale adeguamento del compenso di cui all'art. 6.

ART. 4

Il collaboratore presenterà, al termine del suo contratto, una dettagliata relazione in merito all'attività affidataGli, da trasmettere, tramite il Direttore del C.N.A.F., al Presidente dell'INFN.



ART. 5

L'I.N.F.N. potrà recedere dal presente contratto pagando al collaboratore il compenso per l'opera svolta, ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del codice civile.

Il collaboratore potrà recedere dal presente contratto, purchè per giusta causa. In tal caso avrà diritto al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'I.N.F.N., ai sensi del 2° comma dell'art. 2237 del codice civile.

Il recesso del collaboratore dovrà comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 2237, ultimo comma, del codice civile.

ART. 6

Per la regolare e completa esecuzione delle attività previste dal presente contratto, nonché per gli eventuali risultati raggiunti, viene stabilita la corresponsione di un compenso lordo onnicomprensivo di Euro 2.417,00.

Il collaboratore riceverà altresì il rimborso delle spese documentate in caso di missioni, debitamente autorizzate dal Direttore del C.N.A.F., o da persona delegata dal Direttore, secondo i criteri applicati per il personale dipendente.

ART. 7

Il compenso relativo al presente incarico, sarà corrisposto in una mensilità posticipate previa attestazione di prestata attività da presentarsi mensilmente da parte del Direttore del C.N.A.F., all'Amministrazione Centrale dell'Istituto, Via Enrico Fermi n. 40 – 00044 Frascati (Roma), entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

ART. 8

Fermo restando il diritto del collaboratore di essere riconosciuto autore, tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno o dell'invenzione eventualmente realizzate in esecuzione del presente contratto sono ceduti ed appartengono in via esclusiva all'INFN.

Le informazioni comunicate al collaboratore e, comunque, quelle da questi acquisite in esecuzione del presente contratto sono riservate e non possono essere divulgate a terzi.

ART. 9

Per quanto riguarda l'applicazione del trattamento fiscale e previdenziale e la risoluzione di eventuali controversie ed ogni altra condizione e termine non espressamente indicati nel presente contratto si fa rinvio alle norme di cui al Testo Unico per le imposte dirette e successive integrazioni e modificazioni, alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e alle norme di cui al libro V°, titolo III, capitolo II, artt. 2230-2238 del c.c..

ART. 10

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del D.L. 23.02.2000, n. 38, il collaboratore viene iscritto, ai fini assicurativi, all'INAIL, sede di Velletri (Roma).

ART. 11

Con la firma del presente contratto il collaboratore dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per l'espletamento del contratto in oggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Firma per accettazione

.....
Dott. Marco Bencivenni

